

SEZIONE I/B
OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE
LEGATE AD ESSI (cd. INTERNAL DEALING)

CODICE DI COMPORTAMENTO

1 Il Codice di Comportamento - Premessa

Il codice di comportamento (il “**Codice di Comportamento**”) contenuto nella presente Sezione I/B, disciplina, con efficacia cogente gli obblighi informativi concernenti operazioni finanziarie effettuate da persone che, in virtù della posizione ricoperta, potrebbero avere accesso a informazioni *price sensitive* (o privilegiate). Il Codice di Comportamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 agosto 2016, in ottemperanza alla Disciplina, e successivamente aggiornato in data 2 agosto 2017.

A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata qualsiasi disposizione precedentemente adottata dal Consiglio di amministrazione sulla materia in oggetto ed incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

In attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia, il Codice di Comportamento individua:

- (a) i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti (come *infra* definiti) destinatari degli obblighi di comunicazione disciplinati dal Codice di Comportamento;
- (b) le operazioni che dovranno essere comunicate alla Società dai Soggetti Rilevanti dalle Persone Strettamente Legate, nonché dai Soci Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti;
- (c) gli obblighi di comportamento ed informativi che i Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate, nonché i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti sono tenuti a rispettare;
- (d) il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni;
- (e) la tempistica, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Società delle informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti;
- (f) i limiti al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate, nonché dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti di determinate operazioni in determinati periodi dell’anno.

2 I Soggetti Rilevanti

Sono considerati soggetti rilevanti (i “**Soggetti Rilevanti**”), ai sensi dell’art. 19 del MAR coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione, nonché le persone a loro strettamente associate. Ai fini del presente Regolamento, si considerano Soggetti Rilevanti:

- (i) il Presidente del Consiglio di amministrazione, l’Amministratore Delegato, gli Amministratori, il Presidente del Collegio sindacale ed i Sindaci effettivi della Società;
- (ii) i dirigenti responsabili *pro tempore* delle funzioni, come di volta in volta individuati dall’Amministratore Delegato (con comunicazione approvata dal Consiglio di Amministrazione e conservata agli atti della Società), in quanto aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e titolari del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Allo stato, la Società non ha direttori generali e non controlla società quotate.

3 **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**

Sono soggette all'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante, anche le operazioni compiute da persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ("**Persone Strettamente Legate**"), ossia:

- a) il coniuge del Soggetto Rilevante, non legalmente separato;
- b) un *partner* del Soggetto Rilevante equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- c) i figli, anche del coniuge e del *partner*, a carico del Soggetto Rilevante;
- d) i parenti del Soggetto Rilevante, se con lui conviventi da almeno un anno;
- e) le persone giuridiche, le società di persone ed i *trust* in cui il Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alle lettere a), b) e d) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- f) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle lettere a), b), c) e d);
- g) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere a), b), c) e d);
- h) i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere a), b), c) e d).

4 **Soci Rilevanti**

È considerato Socio Rilevante (il "**Socio Rilevante**"), ai sensi degli artt. 114, comma 7, del TUF e 152-*sexies*, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

5 **Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti**

Sono soggette all'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni compiute da ciascun Socio Rilevante, anche le operazioni compiute da persone strettamente legate ai Soci Rilevanti ("**Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti**") ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti, ossia:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soci Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Socio Rilevante o una delle persone indicate nella precedente lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Socio Rilevante o da una delle persone indicate nella precedente lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Socio Rilevante o di una delle persone indicate nella precedente lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio del Socio Rilevante o di una delle persone indicate nella precedente lettera a).

6 **Operazioni da comunicare**

I Soggetti Rilevanti devono comunicare al Referente (come *infra* definito) tutte le operazioni, compiute

dalle stesse e/o da una o più Persone Strettamente Legate, concernenti gli strumenti finanziari, elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'art. 19, paragrafo 7 del MAR e nell'art. 10 del Regolamento Delegato UE 522/2016 (le “**Operazioni**”) elencate all'*Allegato 1*.

Per strumenti finanziari si intendono:

- (i) le azioni della Società;
- (ii) gli strumenti finanziari che permettano di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
- (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni della Società o scambiabili con esse;
- (iv) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società;
- (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni, rappresentanti tali azioni.

Ai sensi dell'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti, gli obblighi previsti nei confronti dei Soci Rilevanti si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

7 Operazioni da non comunicare

I Soggetti Rilevanti, le Persone Strettamente Legate, nonché i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti non dovranno comunicare al Referente:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro (€ 20.000,00) entro la fine dell'anno (l'“**Importo Rilevante**”) o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla Disciplina; una volta superato l'Importo Rilevante devono essere comunicate tutte le operazioni successivamente effettuate entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Tale importo di ventimila euro è calcolato sommando senza compensazione le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o Socio Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Ai sensi dell'art. 152-*septies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF non si applicano qualora i Soci Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti siano tenuti a notificare le Operazioni ai sensi dell'art. 19 del MAR.

8 Modalità di comunicazione

I Soggetti Rilevanti diversi dai Soci Rilevanti devono comunicare al Referente, tempestivamente (e comunque in tempo utile per consentire alla Società di effettuare le comunicazioni alla Consob e alla Borsa nei tempi stabiliti dalla Disciplina, *i.e.*, entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione), le Operazioni.

Il Referente procede pertanto alla pubblicazione, mediante un comunicato stampa, delle informazioni ricevute entro 3 giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione e, le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

I Soci Rilevanti devono comunicare al Referente, tempestivamente (e comunque in tempo utile per consentire alla Società di effettuare le comunicazioni alla Consob e alla Borsa nei tempi stabiliti dalla Disciplina, *i.e.*, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione), le Operazioni.

Il Referente procede pertanto alla pubblicazione, mediante un comunicato stampa, delle informazioni ricevute entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione e, le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Le comunicazioni a Consob saranno effettuate dalla Società, per conto del Soggetto Rilevante e/o delle Persone Strettamente Legate e/o del Socio Rilevante e/o delle Persone Strettamente Legate al Socio Rilevante qualora sia stato conferito apposito incarico alla Società.

La notifica delle operazioni rilevanti contiene le seguenti informazioni:

- (i) nome della persona;
- (ii) motivo della notifica;
- (iii) denominazione dell'emittente;
- (iv) descrizione dell'emittente;
- (v) natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni ovvero agli esempi di cui al paragrafo 4, che precede;
- (vi) data e luogo dell'Operazione o delle Operazioni; e
- (vii) prezzo e volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

Per le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione deve avvenire mediante l'utilizzo del *filing model* (predisposto in ottemperanza all'Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

La notifica delle comunicazioni *internal dealing* per le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate è effettuata alla Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".

Per le Operazioni compiute dai Soci Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione deve avvenire mediante l'utilizzo del *filing model* (predisposto in ottemperanza all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

La notifica delle comunicazioni *internal dealing* per le Operazioni compiute dai Soci Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti è effettuata alla Consob secondo una delle due seguenti modalità: (i) tramite telefax al numero 06.84.77.757, ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità eventualmente stabilite dalla Consob con successiva disposizione, ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni.

9 Il Referente

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire le informazioni sulle Operazioni è la funzione affari legali e societari (il "**Referente**") che provvederà a diffonderle al mercato, dandone informativa alla funzione *investor relations*.

I *filing model* dovranno essere consegnati a mano o inviati a mezzo email o fax da ciascun Soggetto Rilevante esclusivamente al Referente o a persona dal Referente delegata. Il Referente o la persona dal Referente delegata provvederà ad effettuare, ove necessario, le comunicazioni previste da fonti normative e/o regolamentari vigenti, nei tempi indicati al successivo punto 8.

10 Tempistica

I *filing model* saranno trasmessi, a cura della funzione affari legali e societari, a Borsa Italiana S.p.A., a Consob ed alle agenzie di stampa ovvero avvalendosi di uno SDIR, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate, ovvero entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione da parte dei Soci Rilevanti e/o delle

Persone Strettamente Legate ai Soci Rilevanti. Ad invio avvenuto, la funzione affari legali e societari invierà i *filing model* alla funzione *investor relations*, che ne curerà l'inserimento nel sito internet/area *investor relations* della Società.

11 Limitazioni e divieti al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti (“black-out period”)

I Soggetti Rilevanti non potranno compiere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, alcuna Operazione relativa agli Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l'annuncio di una relazione economico-finanziaria periodica che la Società è tenuta a rendere pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 154-ter del TUF. Ai sensi della Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017 tale disciplina non si applica ai resoconti trimestrali resi pubblici dalla Società su base volontaria.

Fermo restando quanto precede, con riferimento alle Operazioni effettuate nell'ambito di piani di *stock option*, *stock grant* e simili della Società, il divieto durante i periodi di blocco si applica ai termini e condizioni previste nel Regolamento delegato 2016/522.

Inoltre, con particolare riferimento all'art. 7 del Regolamento delegato 2016/522, i Soggetti Rilevanti hanno diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di blocco a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni, nei termini di cui all'art. 19, par. 12, del MAR e degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento delegato 2016/522:

- (a) esistenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; ovvero
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora, operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

A tale fine il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di blocco e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui alla lettera a), prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di blocco, chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante il periodo di blocco.

La richiesta motivata dovrà contenere una descrizione dell'Operazione e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Viene in ogni caso attribuita al Consiglio di amministrazione della Società la facoltà di disciplinare eventuali ulteriori ipotesi di divieto o limitazione al compimento delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

12 Sanzioni

In caso di inosservanza della presente procedura, troveranno applicazione le sanzioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

13 Disposizioni finali

Il responsabile della funzione affari legali e societari invia un estratto del presente Codice di Comportamento in duplice copia agli amministratori e ai sindaci della Società, nonché agli altri Soggetti Rilevanti e ai Soci Rilevanti.

Ogni Soggetto Rilevante e ogni Socio Rilevante è tenuto a:

- restituire e fare in modo che le Persone ad esso Strettamente Legate restituiscano, firmata per ricevuta e accettazione, copia della documentazione ad esso consegnata in conformità a

quanto precede;

- ottemperare ed esigere che le Persone ad esso Strettamente Legate ottemperino alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi alla funzione affari legali e societari in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

Operazioni soggette a notifica.

Ai sensi dell'art. 19 del MAR e dell'art. 10 del Regolamento delegato 2016/522, le Operazioni concernenti le azioni e gli altri strumenti finanziari di cui sopra che devono essere notificate includono (¹):

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

¹ Gli artt. 19, par. 7, del MAR e 10, par. 2, del Regolamento delegato 2016/522 prevedono anche le seguenti Operazioni: (i) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società; (ii) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti finanziari di debito emessi dalla Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; (iii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (a) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a esso strettamente associata; (b) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (c) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.